

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

ARTICOLO 1

Oggetto e fini dl regolamento

ARTICOLO 2

Luoghi della celebrazione

ARTICOLO 3

Orari della celebrazione

ARTICOLO 4

Modalità di utilizzo dei locali adibiti a Ufficio del Sindaco e Sala Giunta

ARTICOLO 5

Disciplina generale della tariffa per l'utilizzo del locale adibito a Sala Consiliare

ARTICOLO 6

Modalità di utilizzo del locale adibito a Sala Consiliare

ARTICOLO 7

Organizzazione del servizio

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 09/08/2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 25/03/2015

ARTICOLO 1
Oggetto e fini di regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili di cui agli articoli 86 - 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita.

ARTICOLO 2
Luoghi della celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale e più precisamente:

- nel locale adibito a Ufficio del Sindaco;
- nel locale adibito a Sala Giunta;
- nel locale adibito a Sala Consiliare.

ARTICOLO 3
Orari della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati durante gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Stato Civile previo accordo con il Sindaco.

ARTICOLO 4
Modalità di utilizzo dei locali adibiti a Ufficio del Sindaco e Sala Giunta

1. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione del matrimonio nei locali adibiti a Ufficio del Sindaco o Sala Giunta, tali locali saranno concessi, durante gli orari di apertura al pubblico se disponibili nella data indicata, senza alcun onere economico.
2. E' possibile la celebrazione nei giorni di Sabato e Domenica fino alle ore 18.00, escluse le festività da calendario, con l'applicazione di una tariffa determinata con deliberazione di Giunta Comunale da diversificare in caso di residenza.
3. Non si possono rimuovere, per la celebrazione del matrimonio, gli arredi e la strumentazione presenti nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Giunta.

ARTICOLO 5
Disciplina generale della tariffa per l'utilizzo del locale adibito a Sala Consiliare

1. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione del matrimonio nel locale adibito a Sala Consiliare, tale locale sarà concesso, negli stessi orari previsti dall'art. 4, se disponibile nella data indicata previa corresponsione della tariffa determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6
Modalità di utilizzo del locale adibito a Sala Consiliare

- I. Il locale adibito a Sala Consiliare viene utilizzato, oltre che per i fini istituzionali, anche per la celebrazione dei matrimoni.
2. La Sala Consiliare viene concessa ai richiedenti priva di qualsivoglia addobbo finalizzato alla celebrazione del matrimonio. Gli addobbi apposti dai fruitori per la celebrazione del matrimonio debbono essere rimossi al termine dell'evento dai fruitori stessi.

ARTICOLO 7

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni può essere effettuata solo su appuntamento da fissare, anche telefonicamente, con l'Ufficio di Stato Civile.
3. L'Ufficio di Stato Civile fornirà, anche telefonicamente e negli orari di servizio, informazioni connesse alla disponibilità dei locali e alle modalità di pagamento della tariffa, qualora dovuta.
4. La richiesta relativa all'uso del locale deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal competente ufficio e inoltrata allo stesso almeno 15 giorni lavorativi prima della data richiesta per la celebrazione, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa, qualora dovuta.
5. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato.
6. Qualora il servizio richiesto non venga prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile esclusivamente al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale della somma eventualmente corrisposta.
7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio sia imputabile alle parti richiedenti.
8. E' vietato lo spargimento di riso ovvero di altri materiali negli spazi interni ed esterni del Municipio

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2013